

Tribunale Aosta, Sent., 3 febbraio 2021 – Pres. Gramola, Giud. Est. Fadda

TRIBUNALE DI AOSTA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. Eugenio GRAMOLA - Presidente

dott. Luca FADDA - Giudice est.

dott. Paolo DE PAOLA - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel R.G. al n. 1097/2020

avente per oggetto: domanda di interdizione

promossa da:

V.G., V.M.L., J.M., V.D., R.E., R.D.M. e R.R., rappresentati e difesi dall'avv. Davide SCIULLI presso il cui studio sono tutti elettivamente domiciliati in Aosta via Losanna 5, giusta delega in calce al ricorso

Ricorrenti

contro

V.N. (c.f. (...)) nato a A. il (...), residente in V., Fraz. A. n. 2

Interdicendo

nonché

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI AOSTA

Parte intervenuta

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente la quale non si è costituita in giudizio.

Osserva il Collegio come la domanda di interdizione sia fondata e debba essere accolta.

Si deve premettere che ai sensi dell'art. 414 c.c., "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Ciò significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitudine, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto, e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi. La pronuncia di interdizione non è, però, obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità, avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. In particolare, ai sensi dell'art. 404 c.c., "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

La Corte Costituzionale nella pronuncia 9.12.2005 n. 440 ha chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di

provvedere ai propri interessi vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione.

Tale conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che la differenza tra amministratore di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, ma in un criterio funzionale e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio. L'amministrazione di sostegno è, pertanto, l'istituto di elezione e di primo impiego per l'apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo ove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell'attività da gestire o per impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione o in ogni altra ipotesi in cui si pone un'analoga esigenza, potrebbe farsi luogo alla misura più radicale della interdizione, che attribuisce, a differenza dell'amministrazione di sostegno, uno status di incapacità.

Dall'esame dell'interdicendo è emerso come il medesimo non sia in grado di orientarsi nella realtà, non riuscendo a rispondere alle domande formulate se non ripetendo ossessivamente la parola "sì"; lo stesso, poi, non è stato in grado di ricordare il proprio anno di nascita ed è apparso assolutamente non orientato nello spazio e nel tempo.

Tali risultanze trovano conferma nella documentazione medica prodotta in atti, da cui emerge che il signor V. sia affetto, tra l'altro, da "Sindrome di Down con oligofrenia di grado medio elevato e grave balbuzie", tanto che in data 03.03.1992, la Commissione di prima istanza della Regione Autonoma Valle d'Aosta dichiarava il convenuto invalido al 100% con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (vds. doc. 4 parte attrice)

Alla luce delle considerazioni che precedono si stima adeguata e necessaria la protezione in cui si concretizza la richiesta pronuncia di interdizione.

Risulta, invero, evidente come l'interdicendo non sia in grado di accudire a sé stesso né di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana e di relazione e si trova in condizione di abituale infermità di mente, che risulta tale da giustificare una pronuncia di interdizione.

Osserva il Collegio, con riferimento all'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, già in atto, come da un lato all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale) e dall'altro l'amministratore non possa sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale, essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art. 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt. 357, 358 e 371 c.c.; in tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.

Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza, evidenziando come il ricorrente sig. V.G., fratello del resistente, si sia dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di tutore.

Non si provvede circa le spese di lite atteso il rapporto di parentela tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Aosta, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in contumacia della parte convenuta;

pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti V.N. (c.f. VRCNTL61E27A326I) nato ad A. il (...), residente in V., Fraz. A. n. 2; manda alla Cancelleria di provvedere agli incombeni di cui all'art. 423 c.c. e dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa in carta libera al Giudice Tutelare;

nulla per le spese di lite.

Così deciso in Aosta, così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2021.